



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/16 E S.M.I. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2023E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di dicembre alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SCATOLERO Alberto - Sindaco	Sì
2. CASTAGNERI Grazia - Consigliere	Sì
3. TESSIORE Umbro - Consigliere	Sì
4. DEMATTEIS Bruno - Consigliere	Giust.
5. ZANELATO Elisabetta - Consigliere	Sì
6. GIANGOIA Maria - Consigliere	Sì
7. CASTAGNERI Apollonia - Consigliere	Sì
8. QUARANTA Tullio - Consigliere	Giust.
9. CANAVESIO Ermes - Consigliere	Giust.
10. BERARDO Enea - Consigliere	Sì
11. CALZA CITA Pietro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SCATOLERO Alberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "decreto correttivo");

RILEVATO che ai sensi del già menzionato T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo come segue:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del richiamato T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

c) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

d) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

e) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

f) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

g) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

h) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, decreto legislativo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

i) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

j) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata così come approvata con propria precedente deliberazione del 23/09/2017 n. 31;

DATO atto che le società partecipate direttamente ed indirettamente da questo comune alla data odierna risultano essere le seguenti:

DATO atto che le società partecipate direttamente ed indirettamente da questo comune alla data odierna risultano essere le seguenti:

In forma diretta:

- **Società Metropolitana Acque Torino - SMAT S.p.a. con una quota pari al 0,00002%**

In forma indiretta:

- 1) RISORSE IDRICHE SPA
- 2) AIDA AMBIENTE SRL
- 3) SAP SPA in liquidazione
- 4) SII SPA
- 5) NOS SPA
- 6) APS SPA in fallimento
- 7) MONDO ACQUA SPA
- 8) ENVIRONMENT PARK SPA

- 9) GALATEA SCARL in liquidazione
- 10) UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE
- 11) HYDROAID

- **Società Igiene Ambientale – SIA s.r.l. con una quota pari allo 1,11%;**

DATO ATTO che la Società SMAT S.p.a. (quota di partecipazione detenuta dal Comune 0,00002%) è esclusa dalla revisione in argomento in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/6/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

VERIFICATO che NON sussiste la necessità di alienazione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società, per le motivazioni sotto riportate:

- SMAT S.p.A.:

La partecipazione societaria in SMAT S.p.A. rientra in n. 2 categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione.

La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti. Nell'ambito dell'ATO3 Torinese è stata individuata quale gestore unico del servizio idrico integrato dalla stessa autorità d'Ambito: non esistono pertanto i presupposti per l'esistenza sul territorio di altre società operanti nello stesso settore.

- SIA s.r.l.:

La partecipazione societaria in SIA s.r.l. rientra in n. 2 categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione.

La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti. La discarica di Grosso di cui è proprietaria e gestore secondo indicazione e pianificazione dell'Autorità d'Ambito ATO-R, esegue il servizio di smaltimento rifiuti per un bacino esteso a tutta la Provincia di Torino: non esistono pertanto i presupposti per l'esistenza sul territorio di altre società operanti nello stesso settore. Trattasi di società a totale partecipazione pubblica i cui soci sono i Comuni del bacino 17A.

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti Dr.ssa Laura Moretti, allegato agli atti, espresso in data 16.12.2024 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile dell'area amministrativa/contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

- Consiglieri presenti n. 8
- Consiglieri votanti n. 6
- Consiglieri astenuti n. 2 (Berardo, Calza Cita)
- Voti a favore n. 6
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, la verifica periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Balme.
3. DI MANTENERE la partecipazione del Comune per l'anno 2025 nelle seguenti società, per le motivazioni sotto riportate:
 - **SMAT S.p.A.** (per quanto, come riportato in premessa, detta Società risulti esclusa dalla revisione in atto):

La partecipazione societaria in SMAT S.p.A. rientra in n. 2 categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione.

La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti. Nell'ambito dell'ATO3 Torinese è stata individuata quale gestore unico del servizio idrico integrato dalla stessa autorità d'Ambito: non esistono pertanto i presupposti per l'esistenza sul territorio di altre società operanti nello stesso settore.

La società SMAT ha inoltre le seguenti partecipazioni indirette:

 - 1) RISORSE IDRICHE SPA
 - 2) AIDA AMBIENTE SRL
 - 3) SAP SPA in liquidazione
 - 4) SII SPA
 - 5) NOS SPA
 - 6) APS SPA in fallimento
 - 7) MONDO ACQUA SPA
 - 8) ENVIRONMENT PARK SPA
 - 9) GALATEA SCARL in liquidazione
 - 10) UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE
 - 11) HYDROAID
 - **SIA s.r.l.:**

La partecipazione societaria in SIA s.r.l. rientra in n. 2 categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione.

La società svolge un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a favore di una collettività di utenti. La discarica di Grosso di cui è proprietaria e gestore secondo indicazione e pianificazione dell'Autorità d'Ambito ATO-R, esegue il servizio di smaltimento rifiuti per un bacino esteso a tutta la Provincia di Torino: non esistono pertanto i presupposti per l'esistenza sul territorio di altre società operanti nello stesso settore. Trattasi di società a totale partecipazione pubblica i cui soci sono i Comuni del bacino 17A.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
SCATOLERO Alberto

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CHISARI dott.ssa Concetta

